

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

AFC Torino S.p.A. (nel seguito denominata **AFC**), con sede legale in Torino (TO), Corso
Peschiera n. 193, C.F. e P.I. n. 07019070015, in persona del rappresentante legale *pro tempore*,
e

(nominativo/ragione sociale) _____

(nel seguito denominata **Operatore economico**), partecipante alla procedura di cui infra

in relazione alla seguente procedura di affidamento:

VISTO

- la **Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012**, secondo cui «*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, [...] l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*»;
- l'**art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», a termini del quale «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;
- la **Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017**, recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»;
- il **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), e da ultimo approvato con Delibera n. 1064/2019, al p.to 1.9 (Patti di integrità), per il quale «*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto*»;
- la **Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020**, secondo cui: «*L'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da*

diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.

- *L'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostensiva della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.*
- *Le misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l'applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara»;*
- **il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di AFC;**
- **il Codice Etico**, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di AFC medesima;
- **il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 di AFC**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il presente Patto d'integrità (nel seguito anche «**Patto**») stabilisce la reciproca, formale obbligazione di AFC. e dell'Operatore economico, a:
 - (i) conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - (ii) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o alterarne la corretta esecuzione;
 - (iii) segnalare ad AFC qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
 - (iv) assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
 - (v) comunicare la sussistenza di rapporti di parentela o affinità con personale

dipendente di AFC o componenti di organi statutari o di controllo

- (vi) informare puntualmente il personale, i subappaltatori e/o i collaboratori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
- (vii) vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- (viii) denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

Articolo 2

1. L'Operatore economico accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di affidamento in oggetto;
- 2) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;
- 3) risoluzione del contratto;
- 4) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;
- 5) ricorrendone i presupposti di legge, esclusione dell'Operatore economico dalle procedure di affidamento indette da AFC per determinati periodi di tempo, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;
- 6) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, AFC potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 3

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'Operatore economico, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

Articolo 4

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

AFC Torino s.p.a.

L'Operatore economico